

## VIDEONEWS LAVORO DEL 12 FEBBRAIO 2016

### ***Fondo di integrazione e computo apprendisti 2016***

L'Inps, con messaggio n. 548 del 8 febbraio 2016 rende noto che a decorrere dalla mensilità febbraio 2016 la procedura Uniemens inserirà gli apprendisti nel computo della media occupazionale di più 15 dipendenti nel semestre precedente. Ciò è dovuto al fatto che l'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro, ha reso noto che a seguito del Decreto legislativo n. 148/2015, risultano immediatamente applicabili le nuove regole di cui all'articolo 29, comma 2, sull'inclusione degli apprendisti nel computo della media occupazionale. Di conseguenza, i datori di lavoro che nel mese di gennaio 2016 sono risultati destinatari dell'obbligo di contribuzione al Fondo di integrazione salariale per raggiungimento della media occupazionale di più di quindici dipendenti solo in virtù dell'apporto degli apprendisti nella predetta media occupazionale, potranno regolarizzare il versamento del contributo ordinario dovuto per la mensilità di gennaio 2016, entro il terzo mese successivo alla pubblicazione del messaggio, valorizzando – all'interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> – l'elemento <AltreADebito> ed indicando i seguenti dati: in <CausaleADebito> il codice "M131"; in <Retribuzione> l'importo dell'imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti; in <SommaADebito> l'importo del contributo, pari allo 0,65% dell'imponibile.

**Fonte:** Inps

### ***Assicurazione allievi corsi professionali 2016***

L'INAIL, con Nota 05 febbraio 2016, n. 1834 fornisce ulteriori chiarimenti in merito all'ambito di applicazione dell'art. 32, comma 8, del decreto legislativo 150 del 14 settembre 2015 che ha introdotto, in via sperimentale, per gli anni 2016 e 2017, un criterio semplificato delle modalità di pagamento del premio assicurativo dovuto per gli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari accreditati .

In ottemperanza alla suddetta norma, con la determina presidenziale n. 460 dell'11 dicembre 2015, sono stati definiti la misura del nuovo premio speciale unitario annuale per la copertura assicurativa degli allievi, la retribuzione imponibile ai fini del calcolo delle prestazioni, la misura dell'onere aggiuntivo annuo del premio speciale unitario per gli anni 2016/2017 a carico del bilancio dello Stato per il maggiore rischio legato all'attività formativa svolta negli ambienti di lavoro, nonché le relative modalità applicative. La predetta determina è stata inoltrata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'emanazione del decreto di approvazione ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. 30 giugno 1965, n.1124 e successive modificazioni, in corso di perfezionamento.

**Fonte:** Inail

### ***Depenalizzazione illeciti sul lavoro: ecco i chiarimenti***

Il Ministero del Lavoro interviene con la Circolare n.6 del 5/02/2016, avente ad oggetto D.Lgs. n. 8/2016 che ha previsto la depenalizzazione di alcune fattispecie di illecito in materia di lavoro e legislazione sociale, a norma dell'art. 2, comma 2, L. n. 28 aprile 2014, n. 67 . Il documento ha la finalità di chiarire le modalità di intervento e soprattutto la tempistica di applicazione della nuova normativa che è in vigore dal 6 febbraio 2016 . il decreto prevede infatti un regime intertemporale specifico per cui le nuove sanzioni amministrative che sostituiscono quelle penali si applichino anche sugli illeciti commessi prima di quella data, sempre che non siano già stati oggetto di sentenza o decreto divenuti irrevocabili.

**Fonte:** Fisco e Tasse

### ***Permesso di soggiorno anche se il lavoro è cessato***

Il Ministero dell' interno, con Circolare del 5 febbraio 2016, n. 589, fornisce indicazioni per l'applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale della sentenza del Consiglio di Stato 17 novembre 2015, n.

5243/2015, che riguarda l'applicazione del D. Lgs. 16 luglio 2012 n. 109, relativo al permesso di soggiorno per attesa di occupazione. In particolare, il Consiglio di Stato ha accolto un ricorso proposto da un cittadino extra comunitario per l'annullamento di un provvedimento di inammissibilità della richiesta di emersione dal lavoro irregolare avanzata a suo tempo dallo stesso ricorrente. Lo Sportello Unico aveva respinto, infatti, la domanda di sanatoria sull'erroneo presupposto che al fine di poter rilasciare il permesso di soggiorno per attesa occupazione, dovessero essere corrisposti dal datore di lavoro gli oneri fiscali e previdenziali per comprovare la sussistenza del rapporto di lavoro. Nella fattispecie in esame, invece, il rapporto di lavoro si era già instaurato, ma prima della conclusione del procedimento ovvero prima della stipula del contratto di soggiorno si era verificata la cessazione del rapporto di lavoro. Con questa pronuncia, il Consiglio di Stato stabilisce che se il rapporto di lavoro si considera interrotto prima della conclusione del procedimento, vuol dire che la sua esistenza è già stata dimostrata o comunque risulti evidente e, dunque, non sia contestata né dubbia.

**Fonte:** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

### ***Cassa integrazione straordinaria: criteri ministeriali 2016***

Il Ministero del Lavoro con Decreto ministeriale 13 gennaio 2016, n. 94033, approvato nei giorni scorsi dalla Corte dei Conti, ha individuato i nuovi criteri per l'approvazione dei programmi presentati dalle imprese per le richieste di cassa integrazione guadagni straordinaria. In particolare, i criteri per le imprese che richiedono l'intervento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale sono:

- a) l'impresa richiedente deve presentare un programma di interventi volti a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale, commerciale o produttiva. Tale programma deve essere predisposto anche nel caso di ridefinizione dell'assetto societario e del capitale sociale, ovvero della ricomposizione dell'assetto dell'impresa e della sua articolazione produttiva;
- b) il programma di interventi può contenere investimenti per impianti fissi ed attrezzature direttamente impegnate nel processo produttivo e può prevedere attività di formazione e riqualificazione professionale rivolta al recupero e alla valorizzazione delle risorse interne;
- c) il valore medio annuo degli investimenti previsti nel programma - relativo alle unità aziendali interessate all'intervento, inclusi gli eventuali investimenti per la formazione e riqualificazione professionale di cui sopra, comprensivi dei contributi pubblici sia nazionali che dei fondi U.E. - deve essere superiore al valore medio annuo degli investimenti, della stessa tipologia, operati nel biennio precedente;
- d) le sospensioni dal lavoro devono essere motivatamente ricollegabili, nell'entità e nei tempi, al processo di riorganizzazione da realizzare;
- e) le sospensioni decorrenti dal 24 settembre 2017 possono essere autorizzate soltanto nel limite dell'80 per cento delle ore lavorabili nell'unità produttiva, nell'arco di tempo del programma autorizzato;
- f) nel programma devono essere indicate le previsioni di recupero occupazionale dei lavoratori interessati alle sospensioni o riduzioni di orario, nella misura minima del 70%. Per recupero occupazionale deve intendersi, oltre al rientro in azienda dei lavoratori sospesi, anche il riassorbimento degli stessi all'interno di altre unità produttive della medesima impresa ovvero di altre imprese, nonché iniziative volte alla gestione non traumatica dei lavoratori medesimi. Per gli eventuali esuberi strutturali residui devono essere dettagliatamente precisate le modalità di gestione;
- g) il programma deve esplicitamente indicare le modalità di copertura finanziaria degli investimenti programmati.

**Fonte:** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

### ***Riduzione contributi settore edile in Gazzetta***

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con Comunicato 04 febbraio 2016, pubblicato nella G.U. del 04 febbraio 2016, n. 28 ha determinato della riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei datori di lavoro del settore edile. In particolare, ha precisato che con decreto del Direttore generale per le politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di

concerto con il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, in data 1° dicembre 2015, è stata determinata la riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei datori di lavoro del settore edile, ai sensi dell'art. 29, commi 2 e 5, del decreto-legge n. 244/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341/1995, per l'anno 2015 nella misura dell'11,5 %.

Il testo integrale del decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è consultabile all'indirizzo [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it), sezione "pubblicità legale".

**Fonte:** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

### ***Contratto alimentari industria: firmato il rinnovo 2016***

Il 5 febbraio 2016, i sindacati FAI-Cgil, FLAI-Cisl, UILA-Uil, con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, hanno sottoscritto accordo per il rinnovo del CCNL delle Industrie Alimentari.

Tra le principali novità dell'accordo, possiamo segnalare le seguenti:

- **un aumento delle retribuzioni di 105 euro, così suddivise: 20 euro da gennaio 2016, 15 euro da ottobre 2016, 20 euro da ottobre 2017, 25 euro da ottobre 2018, 25 euro da settembre 2019;**
- **la durata del contratto è di 4 anni e non 3 anni**
- **sono state individuate le materie da trattare nel secondo livello di contrattazione;**
- **le ore di flessibilità crescono da 72 a 88 l'anno e sono retribuite con una maggiorazione del 20% a fronte del 45% previsto per quelle a titolo di lavoro straordinario;**
- **il part-time può essere scelto come alternativa al congedo parentale;**

**Fonte:** Fisco e Tasse

### ***Imposta sostitutiva rivalutazioni TFR 2015: saldo entro il 16 febbraio***

I datori di lavoro hanno tempo fino a martedì 16 febbraio per versare il saldo dell'imposta sostitutiva dell'Irpef relativa alle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto maturate, nel 2015, dai loro dipendenti. Il rendimento è calcolato sulle quote accantonate in azienda alla data del 31 dicembre 2014. Dal 2015 l'aliquota è del 17%, non è, quindi, più applicabile la precedente dell'11 per cento. Con la scadenza del 16 febbraio si chiude l'imposta sulla rivalutazione annuale del Tfr. L'adempimento prevede, infatti, due appuntamenti: il primo, per il pagamento dell'acconto, da effettuare entro il 16 dicembre dell'anno di riferimento, il secondo, per il saldo, entro il 16 febbraio dell'anno successivo. Per calcolare la rata in scadenza al 16 febbraio, occorre considerare la differenza tra l'imposta complessiva e l'anticipo corrisposto a dicembre (con metodo storico o previsionale). Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 utilizzando il codice tributo "1713".

**Fonte:** Fisco Oggi

### ***Voucher infanzia aperto il bando 2016***

La legge di stabilità 2016 ha prorogato anche per il 2016 il contributo per le famiglie destinato per pagare l'asilo nido o la baby sitter con il sistema dei voucher INPS che era già stato introdotto in via sperimentale nel triennio 2012-2015. Ammonta a 600 euro mensili per un massimo di sei mesi e va richiesto entro gli 11 mesi successivi alla fine del congedo obbligatorio, rinunciando a un equivalente periodo di congedo parentale. Le destinatarie sono lavoratrici dipendenti e parasubordinate e libere professioniste iscritte alla gestione separata Inps (per le quali la durata però è ridotta a tre mesi). Si attende anche un decreto ministeriale per l'ampliamento dell'accesso anche alle altre lavoratrici autonome.

Le domande possono essere presentate fino alla fine dell'anno o all'esaurimento dei fondi a disposizione per finanziare il bonus, pari a 20 milioni di euro. L'unico canale disponibile per le richieste è quello online, utilizzabile direttamente dai genitori interessati tramite il sito internet dell'Inps con codice di identificazione personale, oppure rivolgendosi a un patronato. Per l'accesso è richiesto il possesso di una certificazione Isee (indicatore della situazione economica equivalente) valida. Se il bonus verrà utilizzato

per pagare la retta dell'asilo nido, è necessario che il bambino sia già iscritto alla struttura accreditata prima di presentare la domanda (l'elenco degli asili accreditati è disponibile sul sito dell'Inps).

**Fonte:** Il Sole 24 Ore

### **Lavoro accessorio e NASPI**

L'INPS ha emanato lo scorso 4 febbraio 2016 il messaggio n. 494 materia di compatibilità tra indennità Naspi e lavoro accessorio. Viene chiarito che per l'art. 48.c. 2 d.lgs 81/2015 le indennità di disoccupazione e CIGS sono cumulabili con i compensi da lavoro accessorio retribuiti con i voucher lavoro fino al limite di 3000 euro annui (anno civile) , . Per i compensi che superano il limite di 3.000 euro si applica la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della retribuzione con la prestazione di disoccupazione. L' Inps precisa che la "disposizione contenuta al punto 9.2, 5° capoverso della circolare INPS n. 142 del 2015 secondo la quale *"Il beneficiario dell'indennità NASpi è tenuto a comunicare all'INPS entro un mese rispettivamente dall'inizio dell'attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di NASpi, il compenso derivante dalla predetta attività"* si riferisce al caso in cui il lavoratore superi il limite , ad esempio per la stipula di diversi contratti di lavoro accessorio. Il documento specifica quindi che *"Ne consegue che nel caso di compensi da lavoro accessorio che rientrino nel limite dei 3.000 euro annui, il beneficiario dell'indennità NASpi non è tenuto a comunicare all'Inps in via preventiva il compenso derivante dalla predetta attività"*.

**Fonte:** Inps

### **Fondo di integrazione salariale: le indicazioni per le domande**

Con la [Circolare numero 22 del 4.4.2016 l'Inps](#) fornisce le prime indicazioni sulle prestazioni garantite dal Fondo di integrazione salariale ( d.lgs 148/2015 di riordino della normativa sugli ammortizzatori salariali ) e sulla modalità di presentazione della domanda telematica all'INPS.

Il Fondo di integrazione salariale, in continuità con il Fondo residuale, assicura la medesima funzione di tutela di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti di aziende cui non si applica la normativa sulla cassa integrazione e prive di fondi di solidarietà. I trattamenti di integrazione salariale garantiti sono l'assegno di solidarietà e l'assegno ordinario.

La domanda è disponibile nel portale INPS [www.inps.it](http://www.inps.it) nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente "Aziende, consulenti e professionisti", alla voce "Servizi per aziende e consulenti", opzione "CIG e Fondi di solidarietà", opzione "Fondi di solidarietà". Come noto, al portale "Servizi per le aziende ed i consulenti" si accede tramite Codice Fiscale e PIN rilasciato dall'Istituto. Il manuale per Aziende e Consulenti per l'invio telematico delle domande è disponibile all'interno dell'applicazione stessa.

**Fonte:** Inps